



IVASS
ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI



Bollettino di Vigilanza

Anno VI n. 9/2018



Publicato il 31 ottobre 2018



(decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito con legge 7 agosto 2012 n. 135)

Registrazione presso il Tribunale di Roma n. 278/2006 del 14 luglio 2006
Direzione e Redazione presso l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni

Direttore responsabile
Roberto NOVELLI

Indirizzo
via del Quirinale 21 – 00187 ROMA

Telefono
+39 06 42133.1

Fax
+39 06 42133.775

Sito internet
<http://www.ivass.it>

Tutti i diritti riservati. È consentita la riproduzione a fini didattici e non commerciali, a condizione che venga citata la fonte

ISSN 2420-9155 (*online*)

Indice

1. PROVVEDIMENTI SANZIONATORI	6
--------------------------------------	----------

OMISSIS

OMISSIS

2. IMPRESE IN LCA	
2.1 INFORMATIVA LIQUIDAZIONI	49
UNICA s.p.a. con sede a Milano	49
3. ATTI COMUNITARI DI INTERESSE PER IL SETTORE ASSICURATIVO	53
3.1 SELEZIONE DALLA GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA.....	55
4. ALTRE NOTIZIE	57
4.1 TRASFERIMENTI DI PORTAFOGLIO DI IMPRESE DELLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO	59
Comunicazione del trasferimento del portafoglio assicurativo danni da Riverstone Insurance Limited a Riverstone Insurance (UK) Limited, entrambe con sede nel Regno Unito.	59
Comunicazione del trasferimento del portafoglio assicurativo da Sparkassen Versicherung AG Vienna Insurance Group a Wiener Städtische Versicherung AG Vienna Insurance Group, entrambe con sede in Austria.	59
Comunicazione del trasferimento totale del portafoglio danni, ivi inclusi gli eventuali contratti per assicurati residenti in Italia, da The Solicitors Indemnity Mutual Insurance Association Limited a R&Q Gamma Company Limited, entrambi con sede nel Regno Unito	60
Comunicazione del trasferimento del portafoglio assicurativo danni da AXA Insurance UK Plc a Riverstone Insurance (UK) Limited, entrambe con sede nel Regno Unito.	60
Comunicazione del trasferimento parziale del portafoglio danni, ivi inclusi i contratti per assicurati residenti in Italia, da AXA Belgium SA, con sede in Belgio, a Portman Insurance SE, con sede in Francia	61

1. PROVVEDIMENTI SANZIONATORI

I provvedimenti sanzionatori e le relative informazioni contenuti in questa sezione del Bollettino sono omissi poiché decorsi cinque anni dalla pubblicazione.

OMISSIS

2. IMPRESE IN LCA

2.1 INFORMATIVA LIQUIDAZIONI

UNICA s.p.a. con sede a Milano

Ai sensi degli artt. 260, comma 2, e 261, comma 2, del decreto legislativo n. 209/2005 si da notizia che, in data 10 ottobre 2018, il commissario liquidatore dell'Unica s.p.a., con sede in Milano, dott. avv. Pierpaolo Galimi, ha provveduto al deposito presso la Cancelleria del Tribunale di Milano, Sezione fallimentare, del riparto parziale in favore dei creditori della suddetta società come da autorizzazione rilasciata dall'IVASS in data 13 settembre 2018. I creditori ammessi allo stato passivo riceveranno comunicazione mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Sarano esclusi dalla predetta comunicazione i creditori già soddisfatti in precedenti piani di acconti nonché i creditori ai quali nel piano di riparto parziale è stata assegnata una somma pari o inferiore a € 50. Le predette somme saranno accantonate e corrisposte in sede di riparto finale o parziale.

3. ATTI COMUNITARI DI INTERESSE PER IL SETTORE ASSICURATIVO

3.1 SELEZIONE DALLA GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA

GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA	DESCRIZIONE DELL'ATTO
L 223 del 4 settembre 2018	REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1212 DELLA COMMISSIONE del 3 settembre 2018 che stabilisce i requisiti minimi d'attuazione delle disposizioni della direttiva 2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'identificazione degli azionisti, la trasmissione delle informazioni e l'agevolazione dell'esercizio dei diritti degli azionisti.
C 315 del 7 settembre 2018	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.8908 — AXA/XL Group).
L 227 del 10 settembre 2018	REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/1221 DELLA COMMISSIONE del 1° giugno 2018 che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/35 per quanto riguarda il calcolo dei requisiti patrimoniali obbligatori per le cartolarizzazioni e le cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate detenute dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione.
C 319 del 10 settembre 2018	Sentenza della Corte (Terza Sezione) dell'11 luglio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein oikeus — Finlandia) — Zurich Insurance PLC, Metso Minerals Oy / Abnormal Load services (International) Limited (Causa C-88/17) [<i>Rinvio pregiudiziale — Cooperazione in materia civile e commerciale — Regolamento (CE) n. 44/2001 — Competenza giurisdizionale — Articolo 5, punto 1, lettera b), secondo trattino — Competenza del giudice del luogo di esecuzione dell'obbligazione — Luogo di prestazione dei servizi — Contratto di trasporto di merci tra due Stati membri — Percorso costituito da più tappe ed effettuato con diversi mezzi di trasporto.</i>]
C 334 del 19 settembre 2018	Termini di prescrizione per gli incidenti stradali - Risoluzione del Parlamento europeo del 4 luglio 2017 recante raccomandazioni alla Commissione concernenti i termini di prescrizione per gli incidenti stradali.

C 337 del 20 settembre 2018	Attuazione della direttiva sulla mediazione Risoluzione del Parlamento europeo del 12 settembre 2017 sull'attuazione della direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale (la «direttiva sulla mediazione»)
C 340 del 24 settembre 2018	Procedure di liquidazione Decisione relativa all'apertura di una procedura di liquidazione nei confronti di TURUL kölcsönös Biztosító Egyesület f.a. [Pubblicazione ai sensi dell'articolo 280 della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II)].
C 346 del 27 settembre 2018	Applicazione della direttiva sulla responsabilità ambientale Risoluzione del Parlamento europeo del 26 ottobre 2017 sull'applicazione della direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale (direttiva sulla responsabilità ambientale, o «direttiva ELD»).
C 346 del 27 settembre 2018	Decisione di non sollevare obiezioni a un atto delegato: governo e controllo del prodotto per le imprese di assicurazione e i distributori di prodotti assicurativi - Decisione del Parlamento europeo di non sollevare obiezioni al regolamento delegato della Commissione del 21 settembre 2017 che integra la direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti in materia di governo e controllo del prodotto per le imprese di assicurazione e i distributori di prodotti assicurativi.
C 346 del 27 settembre 2018	Decisione di non sollevare obiezioni a un atto delegato: obblighi di informazione e le norme di comportamento applicabili alla distribuzione di prodotti di investimento assicurativi - Decisione del Parlamento europeo di non sollevare obiezioni al regolamento delegato della Commissione del 21 settembre 2017 che integra la direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli obblighi di informazione e le norme di comportamento applicabili alla distribuzione di prodotti di investimento assicurativi.

4. ALTRE NOTIZIE

4.1 TRASFERIMENTI DI PORTAFOGLIO DI IMPRESE DELLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

Comunicazione del trasferimento del portafoglio assicurativo danni da Riverstone Insurance Limited a Riverstone Insurance (UK) Limited, entrambe con sede nel Regno Unito.

L'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - IVASS, dà notizia che l'Autorità di Vigilanza del Regno Unito, Prudential Regulation Authority, ha comunicato l'approvazione del trasferimento dell'intero portafoglio assicurativo danni, ivi inclusi i contratti per assicurati residenti in Italia da Riverstone Insurance Limited a Riverstone Insurance (UK) Limited, entrambe con sede nel Regno Unito, con effetto 28 Settembre 2018.

Il trasferimento non è causa di risoluzione dei contratti trasferiti, ma i contraenti che hanno il loro domicilio abituale o, se persone giuridiche, la sede legale nel territorio della Repubblica possono recedere dai rispettivi contratti entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione.

* * * * *

Comunicazione del trasferimento del portafoglio assicurativo da Sparkassen Versicherung AG Vienna Insurance Group a Wiener Städtische Versicherung AG Vienna Insurance Group, entrambe con sede in Austria.

L'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - IVASS, dà notizia che l'Autorità di Vigilanza Austriaca, Financial Market Authority, ha comunicato l'approvazione del trasferimento dell'intero portafoglio assicurativo, ivi inclusi i contratti per assicurati residenti in Italia, da Sparkassen Versicherung AG Vienna Insurance Group a Wiener Städtische Versicherung AG Vienna Insurance Group, entrambe con sede in Austria, con effetto dal 29 Settembre 2018.

Il trasferimento non è causa di risoluzione dei contratti trasferiti, ma i contraenti che hanno il loro domicilio abituale o, se persone giuridiche, la sede legale nel territorio della Repubblica possono recedere dai rispettivi contratti entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione.

Comunicazione del trasferimento totale del portafoglio danni, ivi inclusi gli eventuali contratti per assicurati residenti in Italia, da The Solicitors Indemnity Mutual Insurance Association Limited a R&Q Gamma Company Limited, entrambi con sede nel Regno Unito

L'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - IVASS, dà notizia che l'Autorità di Vigilanza del Regno Unito ha comunicato l'approvazione del trasferimento totale del portafoglio assicurativo danni, ivi inclusi gli eventuali contratti per assicurati residenti in Italia, da "The Solicitors Indemnity Mutual Insurance Association Limited" a "R&Q Gamma Company Limited", entrambi con sede nel Regno Unito, con effetto dal 30 settembre 2018.

Il trasferimento non è causa di risoluzione dei contratti trasferiti, ma i contraenti che hanno il loro domicilio abituale o, se persone giuridiche, la sede legale nel territorio della Repubblica possono recedere dai rispettivi contratti entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione.

* * * * *

Comunicazione del trasferimento del portafoglio assicurativo danni da AXA Insurance UK Plc a Riverstone Insurance (UK) Limited, entrambe con sede nel Regno Unito.

L'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - IVASS dà notizia che l'Autorità di Vigilanza del Regno Unito, Prudential Regulation Authority, ha comunicato l'approvazione del trasferimento parziale del portafoglio assicurativo danni, ivi inclusi eventuali contratti per assicurati residenti in Italia, da AXA Insurance UK Plc a Riverstone Insurance (UK) Limited, entrambe con sede nel Regno Unito, con effetto 1° Ottobre 2018.

Il trasferimento non è causa di risoluzione dei contratti trasferiti, ma i contraenti che hanno il loro domicilio abituale o, se persone giuridiche, la sede legale nel territorio della Repubblica possono recedere dai rispettivi contratti entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione.

Comunicazione del trasferimento parziale del portafoglio danni, ivi inclusi i contratti per assicurati residenti in Italia, da AXA Belgium SA, con sede in Belgio, a Portman Insurance SE, con sede in Francia

L'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - IVASS, dà notizia che l'Autorità di Vigilanza del Belgio ha comunicato l'approvazione del trasferimento parziale del portafoglio assicurativo danni, ivi inclusi i contratti per assicurati residenti in Italia, da "AXA Belgium SA", con sede in Belgio, a "Portman Insurance SE", con sede in Francia, con effetto dal 4 ottobre 2018.

Il trasferimento non è causa di risoluzione dei contratti trasferiti, ma i contraenti che hanno il loro domicilio abituale o, se persone giuridiche, la sede legale nel territorio della Repubblica possono recedere dai rispettivi contratti entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione.

